



Ordinanza sui diritti politici (ODP)

Modifica del 29 maggio 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 maggio 1978¹ sui diritti politici è modificata come segue:

Art. 5 Trasmissione e annuncio dei risultati provvisori della votazione

¹ Il Governo cantonale incarica i servizi ufficiali competenti secondo il diritto cantonale di trasmettere immediatamente e nella forma adeguata i risultati della votazione al servizio centrale del Cantone.

² Il servizio centrale del Cantone trasmette immediatamente in forma elettronica il risultato provvisorio della votazione al servizio federale designato dal Consiglio federale.

³ Il risultato provvisorio della votazione nei Comuni e nel Cantone trasmesso dal servizio centrale del Cantone comprende:

- a. il numero degli aventi diritto di voto;
- b. il numero dei sì e dei no e delle schede in bianco o nulle;
- c. nel caso d'iniziativa popolare con controprogetto, anche il numero dei voti iscritti per le tre domande nella finca «senza risposta» del processo verbale e quello dei voti ottenuti nella domanda risolutiva dall'iniziativa popolare e dal controprogetto.

⁴ I risultati provvisori della votazione non possono essere resi pubblici prima delle ore 12:00 del giorno della votazione.

¹ RS 161.11

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2019

29 maggio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr